

Regolamento dell'Assemblea degli Allievi della Scuola Media di Breganzona

(del 14 giugno 1995)

Richiamati - gli artt. 39 e 40 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e -
gli artt. 60 e 61 del relativo Regolamento di Applicazione del 19 maggio 1992,
gli allievi della Scuola Media di Breganzona, con l'approvazione del Consiglio di
Direzione dell'Istituto, adottano le disposizioni seguenti:

art. 1: Assemblea degli allievi

Viene costituita l'Assemblea degli allievi della Scuola media di Breganzona,
formata dagli allievi del secondo biennio dell'Istituto. Essa viene convocata in
riunione plenaria dal Consiglio di Direzione:

- a) per le riunioni ordinarie, due volte l'anno, la prima entro la metà del mese di ottobre, la seconda verso la fine dell'anno scolastico,
- b) per riunioni straordinarie, su iniziativa del Consiglio di Direzione stesso o su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri.

Le riunioni si tengono, di regola, in tempo di lezione, riservate le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento. All'inizio della prima seduta annuale, un membro del Consiglio di Direzione dirige i lavori fino all'elezione, a maggioranza semplice e per alzata di mano, del presidente dell'Assemblea. Questi rimane in carica per l'intero anno scolastico e dirige le riunioni, all'inizio delle quali vengono inoltre designati un verbalista e, in caso di votazioni, due scrutatori.

art. 2: Compiti e scopi dell'Assemblea

L'assemblea degli allievi è stata costituita allo scopo di:

- a) organizzare e vivere la realtà in un sistema di convivenza democratico,
- b) imparare a prendere decisioni dopo averne discusso i relativi argomenti e accettare le decisioni prese dalla maggioranza,
- c) avere le possibilità di esprimere le proposte degli allievi, i loro punti di vista e le loro necessità nell'ambito dell'Istituto,
- d) poter comunicare con tutti gli allievi per cercare di modificare ciò che appare inadeguato nell'intento di migliorare la vita all'interno dell'Istituto,
- e) partecipare alla organizzazione delle attività dell'Istituto rappresentando il punto di vista degli allievi,
- f) organizzare attività extrascolastiche sportive e culturali di vario tipo, assicurandosi le necessarie fonti di finanziamento,
- g) aumentare e migliorare le occasioni d'incontro con i docenti e la direzione,
- h) impostare una collaborazione con l'Assemblea dei genitori degli allievi della sede,
- i) promuovere una collaborazione con le Assemblee degli allievi di altre sedi luganesi di scuola media ed eventualmente organizzare attività in comune.

L'Assemblea degli allievi delega la realizzazione di questi obiettivi ad un Comitato dei delegati, al quale indirizza le osservazioni, i suggerimenti e le valutazioni critiche emerse nel corso delle riunioni e di cui elegge il presidente ed il suo vice, secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del presente

regolamento. L'Assemblea può inoltre discutere ed approvare modifiche del presente regolamento da sottoporre per approvazione al Consiglio di Direzione.

art. 3: Comitato dei delegati

E' l'organo esecutivo dell'Assemblea degli allievi, eletto da ogni classe del secondo biennio dell'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità seguenti:

- a) le classi eleggono due rappresentanti e un supplente scelti tra gli allievi della classe che hanno presentato la loro candidatura
- b) la votazione ha luogo a scrutinio segreto e ogni allievo può votare per due candidati
- c) per essere eletti al primo turno è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti
- d) al secondo turno vengono ammessi i candidati che hanno ottenuto più voti nella prima votazione, in numero di uno in più rispetto ai posti non assegnati al primo turno
- e) al secondo turno, l'elezione avviene a maggioranza semplice
- f) in caso di parità si procede per sorteggio
- g) gli eletti restano in carica per tutta la durata dell'anno scolastico, riservate le disposizioni di cui all'art. 12 e sono rieleggibili.

I membri del Comitato e i loro supplenti non possono essere eletti presidenti dell'Assemblea degli allievi.

art. 4: Compiti dei delegati

Il Comitato dei delegati ha i seguenti compiti:

- a) discute e prende posizione sui problemi della vita scolastica dell'Istituto,
- b) formula proposte operative indirizzate ai docenti, alla Direzione, all'Assemblea dei genitori e ad altri,
- c) comunica e spiega agli allievi le decisioni prese, di regola tramite i delegati delle varie sezioni,
- d) formula proposte per risolvere problemi concernenti gli allievi.

art. 5: Riunioni

Le riunioni del Comitato dei delegati si svolgono, di regola, durante l'orario scolastico. Tuttavia il tempo di lezione utilizzato per le riunioni del Comitato dei delegati e dell'Assemblea degli allievi non può superare complessivamente le 10 ore-lezione per anno scolastico. In merito all'occupazione di ore scolastiche, in collaborazione con il Consiglio di Direzione, verrà allestito un calendario conveniente che eviti di occupare sempre le medesime ore-lezione. Le riunioni avranno, in linea di principio e compatibilmente con i diversi impegni scolastici e con il calendario delle vacanze, una scadenza mensile. Ulteriori riunioni possono essere convocate se richieste dalla maggioranza dei delegati. Le convocazioni per le riunioni saranno esposte all'albo degli allievi almeno una settimana prima della data prevista, salvo che in caso di urgenza, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

art. 6: Comportamento dei delegati

Tutti i delegati sono tenuti ad un comportamento educato e costruttivo. Essi devono dimostrare di svolgere il loro incarico con serietà e spirito di collaborazione. In caso di ripetute gravi mancanze, su proposta di almeno due delegati, il Comitato può decidere, dopo una votazione tenuta a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, prima la sospensione temporanea e quindi quella definitiva del delegato indisciplinato. Il delegato sospeso ha diritto di opporsi a questa decisione, chiedendo all'Assemblea degli allievi di istituire una speciale commissione, composta da tre docenti dell'Istituto scelti in votazione, che si pronuncia sulla sanzione presa dal Comitato.

art. 7: Organizzazione del Comitato dei delegati

Gli organi operativi del Comitato dei delegati sono:

- la presidenza
- la vicepresidenza
- la segreteria.

art. 8: La presidenza

Il presidente del Comitato dei delegati viene eletto, per la durata di un anno scolastico, dall'Assemblea degli allievi, riunita in seduta plenaria, tra i delegati delle classi IV che si candidano. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice e per alzata di mano.

Compiti del presidente:

- a) chiede al Consiglio di Direzione la convocazione del Comitato dei delegati e ne dirige le sedute,
- b) mantiene personalmente i contatti con gli altri organismi dell'Istituto e con le altre sedi della zona,
- c) vigila, con il vicepresidente, sul buon andamento del lavoro del Comitato, sulla regolare comunicazione delle deliberazioni adottate e sull'applicazione delle decisioni prese.

art. 9: La vicepresidenza

Il vicepresidente del Comitato dei delegati viene eletto, per la durata di un anno scolastico, dall'Assemblea degli allievi, riunita in seduta plenaria, tra i delegati delle classi III e IV che si candidano. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice e per alzata di mano. Compiti del vicepresidente:

- a) collabora attivamente con il presidente,
- b) lo sostituisce in caso di assenza o in mansioni a lui assegnate dallo stesso presidente o dall'Assemblea degli allievi e nell'eventualità di sue dimissioni fino all'elezione del nuovo presidente.

art. 10: La segreteria

Il Comitato dei delegati designa, al suo interno, due segretari, che durano in carica un trimestre e possono essere riconfermati. Compiti del segretario:

- a) assiste il presidente e il vicepresidente in tutte quelle mansioni di sorveglianza e di effettiva comunicazione delle decisioni prese,
- b) redige il verbale di ogni riunione del Comitato dei delegati,
- c) cura la corrispondenza e le comunicazioni interne e esterne.

art. 11: Votazioni

Il Comitato dei delegati può deliberare solo se almeno i 2/3 dei suoi membri è presente. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e per alzata di mano. Se richiesto anche solo da un delegato si deve deliberare con voto segreto. In caso di parità, si vota una seconda volta, dopo ulteriore discussione; se la parità persiste, decide il presidente.

art. 12: Dimissioni

I delegati possono presentare le dimissioni, motivate e per iscritto, al presidente del Comitato. Il presidente inoltra le proprie dimissioni al resto del Comitato. In caso di dimissioni in blocco del Comitato, queste vanno presentate all'Assemblea degli allievi.

art. 13: Docenti

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 per la prima riunione annuale dell'Assemblea degli allievi, il Comitato dei delegati e l'Assemblea degli allievi hanno la facoltà di invitare docenti alle loro riunioni. I docenti hanno diritto di parola ma non di voto.

art. 14: Disposizioni finali

Il Consiglio di Direzione dell'Istituto veglia sulla corretta applicazione del presente regolamento e derime eventuali divergenze sull'interpretazione delle disposizioni che contiene. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 1995-96.

per l'Assemblea degli allievi
il Presidente: P.Somazzi

per il Consiglio di Direzione
il Direttore: M.Dignola